



## **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI**

# **KASKO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

**DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO KPR.2016.001-2021.001 – EDIZIONE 01.03.2021**

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
  - b) Dip Aggiuntivo;
  - c) Glossario;
  - d) Condizioni di assicurazione
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale



# CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Kasko a Primo Rischio assoluto

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

## CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato all'attivazione della garanzia "Kasko", che opera con la formula del "Primo Rischio Assoluto".

Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Polizza sottoscritta dal Contraente.



## CHE COSA È ASSICURATO?

### ✓ **Kasko a Primo Rischio Assoluto**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare al Contraente/Assicurato, a termini di polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione;
- Urto;
- Uscita di strada;
- Ribaltamento.

La garanzia viene prestata a Primo rischio Assoluto con i massimali indicati sul Modulo di Polizza.

Il contratto di assicurazione opera per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto.

È compreso anche il danneggiamento degli accessori non di serie e degli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo assicurato, purché la presenza sul veicolo degli accessori e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo stesso.

L'assicurazione è valida esclusivamente se stipulata in occasione della vendita da parte del concessionario di un'autovettura ad uso privato, nuova o cosiddetta "Chilometri zero".

**N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente/Assicurato.**



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da autovetture ad uso privato nuove o cosiddette a "Chilometri zero".



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

! In base alla formula scelta dal Contraente/Assicurato le somme garantite e quindi i limiti di copertura sono pari a:

- 5.000,00 € per la formula Silver;
- 10.000,00 € per la formula Gold;
- 15.000,00 € per la formula Platinum.

! Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.

! L'assicurazione non comprende i danni:

- relativi ad accessori, optional ed apparecchi audiofonovisivi la cui presenza non sia documentabile;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- determinati da dolo del Contraente/Assicurato e delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.
- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo o ad atti sociopolitici;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- conseguenti alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina.
- alle ruote, cerchioni, camere d'aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.

## DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ L'assicurazione opera per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia e della Svizzera, del Principato di Monaco e del Principato di Andorra.

L'assicurazione opera, altresì, per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

## CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente/Assicurato ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.

## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c..

Il pagamento potrà avvenire per il tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.

## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto di assicurazione ha durata annuale e non è previsto il tacito rinnovo; il contratto cesserà quindi alla sua naturale scadenza, senza necessità di disdetta.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

## COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, senza necessità di disdetta, e non può essere tacitamente rinnovato.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

## ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo Danni)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Kasko a Primo Rischio Assoluto

Versione n. 1 di Marzo 2021 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**, con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet [www.nobis.it](http://www.nobis.it), e-mail: [assicurazioni@nobis.it](mailto:assicurazioni@nobis.it), PEC: [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it).

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

### Esercizio 2019

#### Bilancio approvato il 30/04/2020

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 58.796.752 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 19.680.981

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 204,04% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,95% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa [www.nobis.it](http://www.nobis.it).

**Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.**



## CHE COSA È ASSICURATO?

Il prodotto "Kasko a Primo Rischio Assoluto", offre, a seconda della formula assicurativa prescelta, una copertura assicurativa per i danni materiali e diretti occorsi all'autoveicolo in caso di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento.

Le formule disponibili sono:

- FORMULA SILVER: Kasko a primo rischio assoluto con massimale pari ad Euro 5.000,00;
- FORMULA GOLD: Kasko a primo rischio assoluto con massimale pari ad Euro 10.000,00;
- FORMULA PLATINUM: Kasko a primo rischio assoluto con massimale pari ad Euro 15.000,00.

In merito alla garanzia "Kasko a Primo Rischio Assoluto" non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base.

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

-	Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Kasko a Primo Rischio Assoluto.
---	---

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<b>Formula Gold</b>	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base.
---------------------	--

<b>Formula Platinum</b>	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base.
-------------------------	--



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

### Rischi esclusi

I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.

Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base.

<b>Formula Silver</b>	<p>Massimale/Somma Garantita: 5.000,00 Euro, il massimale deve intendersi per sinistro/anno.</p> <p>L'Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell'opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l'Impresa) scelta dal Contraente/Assicurato oltre che dalla provincia di residenza del Contraente/Assicurato medesimo e come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l'Impresa: Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00;</li> <li>• In caso di non utilizzo dell'opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l'Impresa: scoperto del 35% con il minimo Euro 1.500,00.</li> </ul>
<b>Formula Gold</b>	<p>Massimale/Somma Garantita: 10.000,00 Euro, il massimale deve intendersi per sinistro/anno.</p> <p>L'Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell'opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l'Impresa) scelta dal Contraente/Assicurato oltre che dalla provincia di residenza del Contraente/Assicurato stesso, come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l'Impresa: Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00;</li> <li>• In caso di non utilizzo dell'opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l'Impresa: scoperto del 35% con il minimo di Euro 1.500,00.</li> </ul>
<b>Formula Platinum</b>	<p>Massimale/Somma Garantita: 15.000,00 Euro, il massimale deve intendersi per sinistro/anno.</p> <p>L'Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell'opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l'Impresa) scelta dal Contraente/Assicurato oltre che dalla provincia di residenza del Contraente/Assicurato stesso, come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l'Impresa: Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00;</li> <li>• In caso di non utilizzo dell'opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l'Impresa: scoperto del 35% con il minimo di Euro 1.500,00.</li> </ul>



## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione Sinistri dell'Impresa (Via Lanzo n. 29 – 10070 Borgaro Torinese - Torino, Fax: 011/4518743, E-Mail: sinistrikaskopra@nobis.it) entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.  In caso di collisione con veicolo identificato, alla denuncia di sinistro deve far seguito l'invio in originale all'Impresa del modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente, compilato in tutte le sue parti.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente al Contraente/Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa. Il Contraente/Assicurato potrà verificare sul sito dell'Impresa ( <a href="http://www.nobis.it">www.nobis.it</a> ) l'elenco delle Strutture Convenzionate con l'Impresa e gli eventuali aggiornamenti.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie di assicurazione.
	<b>Prescrizione:</b> ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento al Contraente/Assicurato o ha promosso contro di questi azione.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, <b>possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</b> <b>Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.</b> <b>Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</b>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

<b>Premio</b>	Il pagamento del premio assicurativo può essere effettuato contestualmente all'acquisto della vettura con i mezzi di pagamento consentiti dal concessionario venditore del veicolo, oppure mediante contanti, assegni, bonifico bancario. L'assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto. Non è previsto il frazionamento del premio.  Il premio è comprensivo di imposte.
<b>Rimborso</b>	In caso di cessazione del rischio per alienazione, distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva, furto/rapina del veicolo, il contratto si intende risolto e l'Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e delle tasse.  Dopo ogni sinistro, infine e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, il Contraente/Assicurato e l'Impresa possono recedere dal contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C.. In tal caso, l'Impresa rimborsa al Contraente/Assicurato la parte di premio pagato e non goduto al netto delle tasse.



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

<b>Durata</b>	Il contratto di assicurazione ha durata annuale e non si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza.
<b>Sospensione</b>	Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.



## COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;</li> <li>• di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza;</li> <li>• di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole;</li> <li>• nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell'impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center.</li> </ul>
<b>Risoluzione</b>	<p>Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto dell'autoveicolo;</li> <li>• In caso di sinistro.</li> </ul>



## A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autovettura a uso privato nuova o cosiddetta "Chilometri zero" in occasione della vendita da parte del concessionario.



## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Il Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il ramo 3 (Corpi Veicoli Terrestri) è pari al 33,19%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> , utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**



<b>SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI</b> .....	<b>1</b>
<b>SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b> .....	<b>2</b>
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio .....	2
Art. 2 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	2
Art. 3 – Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio .....	2
Art. 4 – Durata del contratto – Senza tacito rinnovo .....	2
Art. 5 – Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro.....	2
Art. 6 – Forza probatoria del contratto - Validità delle variazioni – Forma delle comunicazioni.....	2
Art. 7 – Validità .....	2
Art. 8 – Trasferimento della proprietà del veicolo (sostituzione/cessione del contratto).....	2
Art. 9 – Risoluzione del contratto per furto/rapina.....	3
Art. 10 – Risoluzione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato .....	3
Art. 11 – Estensione territoriale .....	3
Art. 12 – Competenza territoriale .....	3
Art. 13 – Oneri fiscali ed amministrativi .....	3
Art. 14 – Sospensione del contratto .....	3
Art. 15 – Rinvio alle norme di legge .....	3
Art. 16 – Forma delle comunicazioni .....	3
Art. 17 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto .....	3
<b>SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE</b> .....	<b>4</b>
Art. 18 – Oggetto dell'assicurazione .....	4
Art. 19 – Valore assicurato .....	4
Art. 20 – Kasko a primo rischio assoluto.....	4
Art. 21 – Limiti di indennizzo .....	4
Art. 22 – Esclusioni .....	5
Art. 23 – Scoperti e franchigie .....	5
<b>SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO</b> .....	<b>6</b>
Art. 24 – Denuncia del sinistro .....	6
Art. 25 – Riparazione del veicolo .....	6
Art. 26 – Definizione di danno totale.....	6
Art. 27 – Definizione di danno parziale .....	6
Art. 28 – Determinazione del valore di indennizzo.....	6
Art. 29 – Liquidazione del danno totale .....	6
Art. 30 – Opzione rimpiazzo ( <i>Condizione valida in caso di danno totale</i> ).....	6
Art. 31 – Liquidazione del danno parziale.....	6
Art. 32 – Riparazione presso le carrozzerie convenzionate.....	7
Art. 33 – Pagamento dell'indennità.....	7
<b>APPENDICE NORMATIVA</b> .....	<b>8</b>
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) .....	10

## SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

**ASSICURATO/CONTRAENTE:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione;

**AUDIOFONOVISIVI:** radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI-FI, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo. Non rientrano nella definizione i KIT vivavoce non stabilmente fissati;

**AUTORITÀ:** Autorità di pubblica sicurezza;

**DEGRADO:** deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o ad usura;

**FURTO:** è il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

**IMPRESA:** NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

**INDENNIZZO:** la somma di denaro che viene corrisposta dall'Impresa al Contraente/Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza;

**INTERMEDIARIO:** il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

**KASKO:** danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con un altro veicolo identificato durante la circolazione, urto, uscita di strada, ribaltamento non dovuti alla responsabilità di terzi;

**FRANCHIGIA:** la somma di denaro espressa in cifra fissa che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile e che rimane a carico del Contraente/Assicurato;

**MODULO DI POLIZZA:** il documento sottoscritto dal Contraente/Assicurato che prova la stipulazione del contratto di assicurazione;

**OPTIONALS:** accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati ed inseriti nella fattura di acquisto del veicolo;

**PARTI:** l'Impresa e il Contraente/Assicurato;

**PREMIO:** la somma di denaro dovuta dal Contraente/Assicurato all'Impresa quale corrispettivo per rendere operativa la copertura assicurativa;

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:** forma di assicurazione in base alla quale l'Impresa, a prescindere dal valore delle cose assicurate, risponde del danno fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile;

**QUATTORRUOTE E TUTTOTRASPORTI:** le riviste mensili pubblicate dall'editoriale Domus;

**RAPINA:** il reato previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

**SCOPERTO:** la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico del Contraente/Assicurato;

**SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**USURA:** forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni dei componenti. Sono imputabili ad usura i guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti;

**VALORE ASSICURATO:** trattandosi di copertura a "Primo rischio assoluto", il valore assicurato è pari al massimale della formula assicurativa prescelta dal Contraente/Assicurato;

**VALORE DI INDENNIZZO:** è il valore di quanto indennizzabile dall'Impresa, al lordo dell'applicazione di scoperti o franchigie;

**VEICOLO:** autovettura ad uso privato, nuova o cosiddetta "Chilometri zero" al momento della vendita da parte del concessionario. Per parti del veicolo si intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitata ed i tergicristallo anteriori e posteriori;

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.**

Il Rappresentante legale  
Dr. Giorgio Introvigne



## SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Kasko a Primo Rischio Assoluto, Mod. KPR.2016.001-2021.001 ed. 2021-03  
Ultimo aggiornamento 01/03/2021

**In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.**

### Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

### Art. 2 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per il Contraente/Assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà del Contraente/Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

### Art. 3 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contratto di assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.

Non è previsto il frazionamento del premio.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all'Impresa.

### Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO – SENZA TACITO RINNOVO

Il contratto di assicurazione ha durata annuale e non si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza.

### Art. 5 – FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente/Assicurato e l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso, da esercitarsi mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C., ha effetto:

- **nel caso di recesso esercitato dal Contraente/Assicurato:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa;
- **nel caso di recesso esercitato dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente/Assicurato della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

### Art. 6 – FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO - VALIDITÀ DELLE VARIAZIONI – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Il Modulo di Polizza sottoscritto è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti. Le eventuali variazioni dell'assicurazione devono essere provate per scritto dalle Parti.

Le comunicazioni che il Contraente/Assicurato intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere effettuate con lettera raccomandata A/R indirizzata alla Direzione Tecnica dell'Impresa.

### Art. 7 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni di assicurazione, dal Modulo di Polizza nonché dalle specifiche condizioni di copertura allegate al modulo stesso. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle condizioni generali di assicurazione.

### Art. 8 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO (SOSTITUZIONE/CESSIONE DEL CONTRATTO)

Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata dall'imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, può determinare, a scelta dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

- Sostituzione del contratto**, che avviene nel caso in cui l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo che sia di sua proprietà o che sia in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia nel momento in cui verrà emessa apposita appendice di variazione.
- Cessione del contratto**, che avviene nel caso in cui l'alienante ceda il contratto di assicurazione ad un altro soggetto. In tale caso, il Contraente/Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa la quale prenderà atto della

cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del contratto in corso). Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza ed il cessionario, per assicurare lo stesso veicolo, dovrà stipulare un nuovo contratto.

#### **Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO/RAPINA**

Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il proprietario deve trasmettere all'Impresa la denuncia sporta avanti l'Autorità; il contratto sarà risolto dalle ore 24.00 del giorno successivo alla data di denuncia. In tale caso, l'Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al ricevimento della denuncia, al netto delle imposte e delle tasse.

#### **Art. 10 – RISOLUZIONE DEL RISCHIO PER DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ROTTAMAZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO**

In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente/Assicurato è tenuto darne immediata comunicazione all'Impresa.

Il Contraente/Assicurato, inoltre, deve consegnare all'Impresa:

- A. **In caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo**, l'attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- B. **In caso di demolizione o rottamazione**, copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del D.LGS. 5/2/1997, n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o la rottamazione.

Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata alle lettere A) e B) sopra indicate e l'Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al ricevimento della denuncia, al netto delle imposte e delle tasse.

#### **Art. 11 – ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione opera per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia e della Svizzera, del Principato di Monaco e del Principato di Andorra.

L'assicurazione opera, altresì, per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

#### **Art. 12 – COMPETENZA TERRITORIALE**

Per le controversie riguardanti il presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente/Assicurato; in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 13 – ONERI FISCALI ED AMMINISTRATIVI**

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.

#### **Art. 14 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.

#### **Art. 15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

#### **Art. 16 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra le Parti devono essere effettuate con raccomandata A/R, e-mail o a mezzo P.E.C..

Se le comunicazioni hanno lo scopo di introdurre modifiche contrattuali, queste devono risultare da dichiarazione sottoscritta dalle Parti.

Salvo quanto diversamente indicato nelle singole garanzie, le comunicazioni all'Impresa devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

**NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**, Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (Torino);

E-mail: [info@nobis.it](mailto:info@nobis.it);

P.E.C.: [nobisassicurazioni@nobis.it](mailto:nobisassicurazioni@nobis.it);

#### **Art. 17 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

## SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione si compone di un capitolo (*Corpi Veicoli Terrestri*) che disciplina le garanzie oggetto della presente Assicurazione, incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

### CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

La garanzia prevista nel presente contratto è commercializzata secondo le seguenti Formule assicurative:

<b>FORMULA SILVER</b>	<b>Kasko a primo rischio assoluto con massimale di €. 5.000,00;</b>
<b>FORMULA GOLD</b>	<b>Kasko a primo rischio assoluto con massimale di €. 10.000,00;</b>
<b>FORMULA PLATINUM</b>	<b>Kasko a primo rischio assoluto con massimale di €. 15.000,00;</b>

#### Art. 18 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione ha ad oggetto la prestazione della garanzia denominata "Kasko" che opera con la formula del "Primo rischio assoluto" (vedi Glossario per la definizione), senza tener conto di quanto indicato nell'art. 1907 del Codice Civile, e con i massimali stabiliti nella formula assicurativa prescelta dal Contraente/Assicurato.

Il contratto di assicurazione opera per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto.

È compreso anche il danneggiamento degli accessori non di serie e degli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo assicurato, purché la presenza sul veicolo degli accessori e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo stesso.

L'assicurazione è valida esclusivamente se stipulata in occasione della vendita da parte del concessionario di un'autovettura ad uso privato, nuova o cosiddetta "Chilometri zero".

#### Art. 19 – VALORE ASSICURATO

Per la determinazione del valore assicurato del veicolo, si considera il massimale della Formula assicurativa scelta ed indicata nel Modulo di Polizza. Si precisa che tutte le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto, senza pertanto tenere conto di quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile.

#### Art. 20 – KASKO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'Impresa si obbliga ad indennizzare al Contraente/Assicurato, a termini di polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione;
- Urto;
- Uscita di strada;
- Ribaltamento.

La garanzia viene prestata a Primo rischio Assoluto con i massimali indicati sul Modulo di Polizza.

#### Art. 21 – LIMITI DI INDENNIZZO

Le somme garantite ed i massimali indicati nella seguente tabella rappresentano l'indennizzo massimo che può essere corrisposto dall'Impresa in caso di sinistro.

GARANZIA	MASSIMALE/SOMMA GARANTITA
<b>FORMULA SILVER</b>	5.000,00 €. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.
<b>FORMULA GOLD</b>	10.000,00 €. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.
<b>FORMULA PLATINUM</b>	15.000,00 €. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.

## Art. 22 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- relativi ad accessori, optional ed apparecchi audiofonovisivi la cui presenza non sia documentabile;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- determinati da dolo del Contraente/Assicurato e delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.
- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo o ad atti sociopolitici;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- conseguenti alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina.
- alle ruote, cerchioni, camere d'aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.

## Art. 23 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell'opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l'Impresa) scelte dal Contraente/Assicurato oltre che dalla provincia di residenza del Contraente/Assicurato stesso.

GARANZIA	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO	SCOPERTO/FRANCHIGIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l'Impresa
<b>Kasko Formula Silver</b>	Tutte	Rimane a carico del Contraente/Assicurato il 35% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00	Rimane a carico del Contraente/Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00
<b>Kasko Formula Gold</b>	Tutte	Rimane a carico del Contraente/Assicurato il 35% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00	Rimane a carico del Contraente/Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00
<b>Kasko Formula Platinum</b>	Tutte	Rimane a carico del Contraente/Assicurato il 35% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00	Rimane a carico del Contraente/Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00

## SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

### Art. 24 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione Sinistri dell'Impresa (Via Lanzo n. 29 – 10070 Borgaro Torinese - Torino, Fax: 011/4518743, E-Mail: [sinistrikaskopra@nobis.it](mailto:sinistrikaskopra@nobis.it)) entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

In caso di collisione con veicolo identificato, alla denuncia di sinistro deve far seguito l'invio in originale all'Impresa del modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente, compilato in tutte le sue parti.

### Art. 25 – RIPARAZIONE DEL VEICOLO

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, il Contraente/Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che l'Impresa abbia visionato il veicolo ed abbia dato il suo consenso alla relativa riparazione.

L'Impresa può far eseguire, previo avviso diretto al Contraente/Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato presso strutture di propria fiducia; similmente l'Impresa può disporre, sempre informandone il Contraente/Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma dovuta ai sensi delle successive clausole.

### Art. 26 – DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE

Per danno totale si intende la distruzione completa del veicolo.

### Art. 27 – DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE

Per danno parziale si intende il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo quando le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, siano inferiori al valore di indennizzo (valore commerciale) del veicolo al momento del sinistro.

È parificato, invece, al danno totale, il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti ad un sinistro Kasko quando le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore di indennizzo del veicolo al momento del sinistro.

### Art. 28 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO

L'ammontare del danno è definito direttamente dall'Impresa con il Contraente/Assicurato. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non aderisca alla valutazione compiuta dall'Impresa, quando una delle Parti lo richiama, la determinazione del danno avviene mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente/Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà affidata al Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la residenza del Contraente/Assicurato.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità legale.

Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno, fermo il limite del valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza, è determinato in base al valore commerciale risultante dalle riviste specializzate "Quattroruote" o "Tuttotrasporti" ad eccezione dei casi in cui il Contraente/Assicurato decida di avvalersi delle strutture convenzionate.

### Art. 29 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO TOTALE

L'Impresa, in caso di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno totale, riconoscerà al Contraente/Assicurato, quale indennizzo liquidabile, il valore assicurato risultante dalla formula prescelta nel Modulo di Polizza, con il limite del valore commerciale risultante dalle riviste specializzate "Quattroruote" o "Tuttotrasporti", al momento del sinistro.

### Art. 30 – OPZIONE RIMPIAZZO

**(Condizione valida in caso di danno totale).**

Il Contraente/Assicurato, a seguito di danno totale o di danno parziale parificato al danno totale, può optare per il rimpiazzo del veicolo con altro veicolo di valore almeno pari a quello indennizzabile in base alla formula assicurativa prescelta, da acquistarsi presso il medesimo concessionario, o gruppo di concessionari, che ha provveduto alla vendita del veicolo stesso.

L'Impresa provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, a liquidare direttamente al concessionario venditore il valore indennizzabile al netto delle eventuali franchigie contrattuali.

In caso di rimpiazzo, l'Impresa provvederà, su richiesta del Contraente/Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni trenta.

### Art. 31 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE

L'Impresa, in caso di danno parziale, riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo, con il limite del valore commerciale risultante dalle riviste specializzate "Quattroruote" o "Tuttotrasporti" al momento del sinistro, al netto dello scoperto e del minimo previsti nel Modulo di Polizza, tenendo conto del degrado dei ricambi proporzionalmente calcolato in base al deprezzamento commerciale del veicolo.

### **Art. 32 – RIPARAZIONE PRESSO LE CARROZZERIE CONVENZIONATE**

Nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le carrozzerie convenzionate indicate dall'Impresa, le franchigie e gli scoperti delle garanzie vengono ridotti come riportato nell'art. 23. Inoltre, sui ricambi non verrà applicato alcun degrado. In tal caso, l'Impresa provvederà, su richiesta del Contraente/Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 8 (otto) di fermo macchina presso il riparatore.

### **Art. 33 – PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ**

L'Impresa si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo in favore del Contraente/Assicurato, in caso di utilizzo delle strutture non convenzionate con l'Impresa, avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte dell'Impresa. Autorizzato il preventivo, il pagamento avverrà sulla base di regolare fattura debitamente saldata, al netto della franchigia/scoperto indicata/o nel Modulo di Polizza, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato. Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.

### **Recapiti dell'Impresa**

Di seguito vengono indicati i recapiti dell'Impresa ai quali rivolgersi per ogni utilità:

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**  
**Ufficio Sinistri**  
**Via Lanzo, 29**  
**10071 - BORGARO TORINESE (TO)**

oppure all'indirizzo P.E.C.: nobisassicurazioni@pec.it.

### **Per eventuali reclami scrivere a:**

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Ufficio Reclami  
Centro Direzionale Colleoni  
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21  
20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

### **in caso di mancato riscontro scrivere a:**

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21  
00187 ROMA (RM)

In base alle norme generali e quelle che regolano la prestazione assicurativa, occorre specificare correttamente il danno subito ed al fine di accelerare i tempi di liquidazione occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata nel presente contratto di assicurazione.

### **Gestione dei rapporti assicurativi via web**

Il Contraente/Assicurato può richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa [www.nobis.it](http://www.nobis.it) la voce **"Richiedi le tue credenziali"** e compilando i dati presenti nell'apposita pagina. Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- a) Le coperture assicurative in essere;
- b) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

**Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).**

### **Importante!**

In ogni caso di sinistro, insieme alla documentazione indicata nel presente contratto o richiesta dall'Impresa, il Contraente/Assicurato deve comunicare anche gli estremi del conto corrente su cui desidera ricevere l'accreditamento dell'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).



## APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

### CODICE CIVILE

#### Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

*Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.*

*In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.*

#### Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

*Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.*

*Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.*

#### Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

*Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.*

*L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.*

*L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.*

*Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.*

#### Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

*Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.*

*Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.*

#### Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

*Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.*

#### Art. 1898 – Aggravamento del rischio

*Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.*

*L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.*

*Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.*

*Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.*

#### Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

*Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.*

*Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.*

*Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.*

#### **Art. 1907 – Assicurazione parziale**

*Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.*

#### **Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

*Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.*

*Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.*

*Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.*

*L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.*

#### **Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

*L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicuratore ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.*

*Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.*

#### **Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

*L'assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.*

*Se l'assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.*

#### **Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione**

*Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.*

*Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.*

*Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.*

*La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.*

*La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.*

## **CODICE PENALE**

#### **Art. 624 – Furto**

*Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.*

*Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.*

#### **Art. 628 – Rapina**

*Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.*

*La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:*

*1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;*

*2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;*

*3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;*

*3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;*

*3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;*

*3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;*

*3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.*

*Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

## **CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

#### **Art. 166 – Criteri di redazione**

*Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.*

*Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.*

## INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

### 1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

### 2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

### 3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di postvendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

### 4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

### 5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

### 6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
  - soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
  - altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
  - soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
  - società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
  - Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
- Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

### 7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

### 8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi [info@nobis.it](mailto:info@nobis.it) oppure [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).











**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

**Sede Legale:**

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

**Direzione Generale:**

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

**[www.nobis.it](http://www.nobis.it)**

Il presente Set Informativo  
è aggiornato alla data del 01 marzo 2021